

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)803

Vol. 1968/0140

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 803 def.

Bruxelles, 24 ottobre 1968

PROSEGUIMENTO DEI LAVORI VOLTI AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NEL SETTORE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

(Comunicazione e proposta della Commissione al Consiglio)

COM(68) 803 def.

PROSEGUIMENTO DEI LAVORI VOLTI AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
NEL SETTORE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

(Comunicazione e proposta della Commissione al Consiglio)

I Ministri delle poste e telecomunicazioni degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti a Bruxelles nei giorni 7 e 8 settembre 1964, raccomandarono l'immediata armonizzazione di talune disposizioni legislative nel settore delle poste e telecomunicazioni, soprattutto per quanto riguarda le tariffe. Di conseguenza, la Commissione accelerò i suoi lavori preliminari, mise a punto un programma di ravvicinamento, esaminò la base giuridica di tale ravvicinamento ed il 30 gennaio 1965 sottopose al Consiglio le sue conclusioni.

Tali conclusioni furono accolte favorevolmente e la Commissione fu pregata di presentare quanto prima al Consiglio una proposta di direttiva fondata sull'articolo 100 del Trattato, direttiva volta al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tariffe d'affrancatura delle lettere della prima frazione di peso e delle cartoline postali. Dopo le consultazioni svoltesi tra la Commissione ed i gruppi di esperti degli Stati membri istituiti nell'ambito di questa, la proposta fu trasmessa al Consiglio il 15 aprile 1965.

Il Comitato economico e sociale espresse parere favorevole l'8 dicembre 1965; il Parlamento Europeo si pronunciò per la stessa proposta l'11 maggio 1966. Nel giugno 1966 il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri iniziò la discussione della proposta. Il 12 luglio 1966 esso decise di sospendere la discussione e di pregare la Commissione di effettuare studi allo scopo di meglio definire l'importanza economica del settore delle poste e telecomunicazioni sul piano comunitario ed avere così un'idea più precisa dei lavori da svolgere. La Commissione fu pregata inoltre di prendere contatto con le amministrazioni nazionali per favorire il proseguimento dei lavori.

.../...

Tali conversazioni si svolsero nel primo semestre 1967 nelle capitali degli Stati membri. Le conclusioni furono esaminate durante una riunione comune svoltasi a Bruxelles il 23 novembre 1967. Parallelamente a dette conversazioni, furono iniziati lavori nell'ambito del gruppo di esperti "Poste", istituito presso la Commissione allo scopo di determinare l'incidenza di tariffe diverse sull'attività economica della Comunità. I risultati dei lavori e dei colloqui possono così riassumersi:

Le amministrazioni sono concordi nel confermare la loro volontà di collaborare attivamente ad un'azione comunitaria volta all'armonizzazione nel settore delle poste e telecomunicazioni delle Comunità europee.

La proporzione delle spese per il settore poste e telecomunicazioni rispetto al bilancio degli Stati membri è dell'ordine dell'8-10%. La proporzione delle stesse spese rispetto al prodotto nazionale lordo è dell'1,5%.

La proporzione delle spese poste e telecomunicazioni rispetto alla cifra d'affari delle singole imprese varia da settore a settore. Mentre è quasi trascurabile per l'industria pesante, essa raggiunge valori compresi tra il 3 ed il 5% per il settore della vendita per corrispondenza e per l'editoria. D'altro canto, i dati statistici sono spesso insufficienti, sicché in pratica è difficile fornire una prova quantitativa del pericolo di distorsioni della concorrenza, risultanti dalla diversità delle tariffe.

Si è riconosciuto tuttavia che le differenze tra le tariffe incidono sulla vita economica della Comunità, anche se in maniera non rilevante. Ove le si consideri nel loro insieme si è pertanto ammesso che conviene proseguire i lavori volti all'armonizzazione delle tariffe postali interne ed all'applicazione di tariffe armonizzate nelle relazioni postali tra gli Stati membri.

Si è tuttavia constatato che è possibile realizzare tale obiettivo solo gradualmente. In primo luogo, si ritiene indispensabile armonizzare le definizioni e le condizioni di ammissione delle diverse categorie di corrispondenza in vigore per le relazioni postali interne. Infatti, fin-

.../...

tantoché le prestazioni di servizi saranno diverse nei singoli Stati membri (ad esempio, per quanto riguarda gli stampati), non potranno essere ragionevolmente stabilite tariffe uniformi. Per tale motivo ed in considerazione delle notevoli differenze ancora esistenti tra le strutture finanziarie delle amministrazioni postali e le strutture dei costi si è ritenuto di dover escludere una sollecita adozione della proposta di direttiva presentata al Consiglio.

Un atteggiamento analogo fu adottato per il ravvicinamento, che pure conviene operare, delle tariffe in vigore nel settore delle telecomunicazioni.

In materia di procedura, le amministrazioni nazionali hanno suggerito unanimemente alla Commissione di proporre al Consiglio di istituire nell'ambito della Commissione stessa un Comitato "Poste e Telecomunicazioni". Tale Comitato avrebbe l'incarico di esaminare le disposizioni e le tariffe degli Stati membri in vigore nel settore delle poste e telecomunicazioni e di presentare suggerimenti alla Commissione per quanto riguarda le misure da adottare per il ravvicinamento delle legislazioni. Di tale Comitato farebbero parte alti funzionari delle poste e telecomunicazioni degli Stati membri e rappresentanti della Commissione. Il Comitato stabilirebbe il proprio regolamento interno in cui sarebbe disciplinata la questione della presidenza. Le funzioni di segreteria sarebbero esercitate dalla Commissione.

Per quanto riguarda lo strumento giuridico più idoneo per realizzare il ravvicinamento delle legislazioni nel settore delle poste e telecomunicazioni, le amministrazioni postali, dopo un recente esame del problema, sono del parere che, nelle attuali circostanze si otterrebbero migliori e più rapidi risultati non già mediante direttive del Consiglio, bensì mediante raccomandazioni della Commissione. Diversamente che per il passato, alcune delegazioni hanno espresso dubbi circa l'applicabilità dell'articolo 100 e la convenienza di mettere in atto nel settore delle poste e telecomunicazioni la procedura in esso prevista.

.../...

La Commissione condivide il parere che il compito ad essa conferito di elaborare proposte volte al ravvicinamento delle legislazioni e di rivolgere a tal fine pareri o raccomandazioni agli Stati membri sarebbe notevolmente semplificato se si istituisse in seno ad essa un Comitato "Poste e Telecomunicazioni". Per tale motivo essa propone al Consiglio di adottare e pubblicare la decisione acclusa in allegato.

La Commissione, fermo restando il parere espresso al Consiglio il 30 gennaio 1965, secondo cui possono essere emanate direttive in applicazione dell'articolo 100 del Trattato CEE per procedere al ravvicinamento di talune disposizioni legislative in materia di poste e telecomunicazioni, non vede alcun inconveniente a rivolgere agli Stati membri, nell'attuale stadio del mercato comune in conformità dell'articolo 155 del Trattato, raccomandazioni o pareri volti al ravvicinamento delle legislazioni nel settore delle poste e telecomunicazioni, alla condizione che i medesimi siano seguiti ed abbiano effetto analogo alle direttive.

La Commissione intende inoltre ritirare la sua proposta di direttiva presentata al Consiglio relativa al ravvicinamento di talune tariffe postali se e nel momento in cui il Consiglio dovesse decidere di istituire il Comitato proposto onde facilitare il compito della Commissione, e di conferire ad esso il mandato di cui trattasi.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'istituzione di un Comitato
"Poste e Telecomunicazioni"

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il settore delle poste e telecomunicazioni rappresenta un importante elemento dell'economia delle Comunità Europee; che la sua incidenza sul bilancio degli Stati membri è considerevole; che esso contribuisce al prodotto nazionale lordo ed allo sviluppo economico e tecnologico delle Comunità;

Considerando che le norme relative alle tariffe nel settore delle poste e telecomunicazioni differiscono sia da uno Stato membro all'altro che nelle relazioni tra Stati membri, ostacolando la creazione di condizioni simili a quelle di un mercato interno nelle Comunità e possono esporre taluni rami dell'economia e talune imprese a condizioni di concorrenza ineguali all'interno delle Comunità;

Considerando che anche altre norme diverse in materia di poste e telecomunicazioni possono rendere più difficile la creazione di condizioni simili a quelle di un mercato interno nelle Comunità;

Considerando che tali divergenze ostacolano il miglioramento dei servizi nel settore delle poste e telecomunicazioni delle Comunità Europee e possono avere conseguenze sfavorevoli per tutti gli utilizzatori;

.../...

Considerando che per tali motivi è indispensabile il ravvicinamento di dette disposizioni;

Considerando che tale ravvicinamento comporta numerosi problemi difficili e complessi sul piano tecnico;

Considerando che è pertanto opportuno assistere la Commissione nei lavori di ravvicinamento delle legislazioni in materia di poste e telecomunicazioni;

Considerando che sembra auspicabile istituire a tal fine, nell'ambito della Commissione, un Comitato "Poste e Telecomunicazioni",

DECIDE:

Articolo 1

Presso la Commissione è istituito il Comitato "Poste e Telecomunicazioni".

Articolo 2

Il Comitato assiste la Commissione nei suoi lavori volti al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di poste e telecomunicazioni. A tal fine il Comitato esamina l'attività delle poste e telecomunicazioni degli Stati membri e formula suggerimenti alla Commissione per quanto riguarda l'adozione di misure di ravvicinamento.

Articolo 3

Il Comitato è composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e della Commissione. I rappresentanti degli Stati membri sono scelti tra alti funzionari delle poste e telecomunicazioni.

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono esercitate dalla Commissione.